

Numero
1534

cl

0

Bellinzona
30 marzo 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale degli interni
Ufficio federale della cultura
Hallwylstrasse 15
3003 Berna

stabsstelledirektion@bak.admin.ch

Revisione parziale dell'ordinanza sulle lingue – consultazione

Gentili signore,
egregi signori,

con lettera del 17 dicembre 2021 avete invitato i Governi cantonali a pronunciarsi sulla revisione parziale dell'ordinanza sulle lingue (OLing, RS 441.11). Vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito.

A titolo introduttivo osserviamo che il progetto di revisione si inserisce nel solco tracciato dal Messaggio sulla cultura 2021-2024 e dalla Strategia svizzera in materia di scambi e mobilità del 2 novembre 2017 congiuntamente promossa dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e dalla Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE). Il progetto di revisione interviene, migliorandoli, sugli aspetti formali inerenti alla mobilità scolastica, all'insegnamento delle lingue nazionali e al sostegno agli enti che si occupano della comprensione tra le comunità linguistiche.

I tre ambiti appena citati sono evidentemente molto importanti per un Cantone come il nostro, particolarmente attento alla promozione del plurilinguismo e alla promozione della lingua italiana.

Riferendoci in particolare agli scambi linguistici, ci pare utile sottolineare che una promozione della mobilità tra gli allievi, non solo contribuisce in modo significativo alla comprensione tra culture e comunità linguistiche diverse, ma al contempo permette di migliorare e sviluppare lo spazio formativo svizzero, di salvaguardare la competitività e capacità innovativa della Svizzera, così come di integrare il nostro Paese nel contesto europeo e internazionale. Per questo motivo, come riportato di seguito nella lista di considerazioni particolari, riteniamo necessario indicare esplicitamente nell'ordinanza che scambi e mobilità siano riferiti anche al settore della formazione professionale (durante e post-formazione, nella transizione II, verso l'inserimento nel mercato del lavoro).

Sempre a proposito di scambi linguistici, siamo dell'avviso che il concetto di scambio non debba essere subordinato alla condizione di 'reciprocità' e che sia auspicabile che evolva verso quello di 'mobilità'. In primo luogo per una questione di equità, visto che la

condizione di reciprocità sarebbe penalizzante per le regioni linguistiche e/o i Cantoni con un potenziale più ridotto in termini di numero di istituti scolastici, percorsi formativi, allievi e docenti. In secondo luogo perché la reciprocità non può oggettivamente sempre essere garantita: si pensi ad esempio al settore della formazione professionale che, per sua natura, pone problemi organizzativi maggiori rispetto ad altri settori scolastici. L'adozione di una tale prospettiva permetterebbe anche di sostenere gli sforzi intrapresi dal Cantone Ticino nell'attuare la reciprocità nei progetti di maturità bilingue, poiché attualmente il regolamento per sostenere questi progetti non prevede il sostegno finanziario al Cantone che si assume i costi generati dall'accoglienza di studenti liceali provenienti da altri cantoni.

Si osserva inoltre che il Messaggio sulla cultura 2021-24 prevede il sostegno a progetti di promozione dell'italiano al di fuori della Svizzera italiana. In questi anni il Canton Ticino ha creato un'offerta di settimane di italiano e scoperta del territorio rivolta ai giovani della Svizzera tedesca e romanda, che permette loro un primo incontro con la lingua e la cultura della terza Svizzera. L'Ufficio federale della cultura ha sostenuto questi corsi in modo generoso, ma si prevede una graduale e sostanziale riduzione del sostegno giustificata dal fatto che l'offerta è localizzata nella Svizzera italiana. Non ci pare sensato che all'art. 14 cpv. 2 dell'OLing il sostegno anche a questo tipo di offerta non sia previsto, solo perché collocata nel territorio dove la lingua viene parlata.

Prima di passare all'esposizione di osservazioni specifiche su alcuni degli articoli toccati dalla revisione parziale dell'ordinanza non possiamo non esprimere la nostra preoccupazione circa la formulazione dell'art. 22 riguardante le misure generali destinate al Canton Ticino. Il restringimento della tipologia di programmi e progetti di ricerca che possono beneficiare di un sostegno al perimetro strettamente linguistico (o di politica linguistica), pur dettato da ragioni giuridiche, ci pare fortemente problematico e altamente pregiudizievole per il nostro Cantone. Siamo quindi dell'avviso che la modifica dell'art. 22 non debba essere adottata nella forma prevista.

Per analogia, le stesse criticità sono rilevabili a proposito del sostegno alle attività di traduzione. In questo ambito il Canton Ticino si allinea con la posizione espressa dal Forum per l'italiano in Svizzera che, a seguito del cessato sostegno finanziario finora prestato da Pro Helvetia nel campo delle traduzioni, chiede di valutare una modifica dell'OLing volta a garantire il finanziamento di traduzioni da e verso tutte le lingue nazionali di opere di saggistica di vario genere (opere storiche, sociologiche ecc.).

Osservazioni particolari

| Modifica proposta | Osservazioni |
|--|--|
| <p>Art. 9 Scambi in ambito scolastico</p> <p>Per promuovere gli scambi in ambito scolastico sono concessi aiuti finanziari alla Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità «Movetia» per:</p> <p>a. lo sviluppo e lo svolgimento di programmi per la promozione degli scambi scolastici;</p> <p>b. la consulenza, l'accompagnamento e il</p> | <p>Si propone di riformulare l'articolo come segue:</p> <p>Per promuovere gli scambi in Svizzera in ambito scolastico e <u>in ambito di formazione professionale</u> sono concessi aiuti finanziari alla Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità «Movetia» per:</p> <p>a. lo sviluppo e lo svolgimento di programmi per la promozione <u>degli scambi nazionali</u>;</p> |

sostegno di progetti di scambio;

c. la documentazione, la valutazione e l'informazione in merito alle offerte e alle attività di scambio.

b. la consulenza, l'accompagnamento e il sostegno dei progetti di scambio in tutte le regioni linguistiche;

c. ...

d. (nuova) l'offerta di corsi di lingua preparatori laddove necessario.

Con il nuovo programma nazionale di scambio per la formazione professionale (NABB), Movetia risponde ad un mandato dell'Ufficio federale della Cultura, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento della mozione WBK-N 20.3918 "*Promuovere la mobilità e i soggiorni linguistici degli apprendisti*". La proposta di modifica della prima frase dell'articolo rende coerente la disposizione anche con il nuovo mandato di Movetia (promozione degli scambi scolastici, di docenti e nella formazione professionale).

Rispetto alla lett. b., dal momento che nel rapporto esplicativo si evidenzia come uno dei tre compiti principali di Movetia è "consigliare, accompagnare e sostenere progetti di scambio (...) in tutte le regioni linguistiche", si suggerisce di esplicitare nell'Ordinanza l'estensione di questo compito.

L'introduzione di una nuova lett. d., riferita alla possibilità di finanziare nell'ambito dei programmi di scambio dei corsi di lingua preparatori, è motivata dalle specificità del settore della formazione professionale e, allo stesso tempo, dal fatto che, potenzialmente, anche gli scambi scolastici trarrebbero beneficio da una tale misura. Il Ticino, come promotore del progetto pilota sostenuto dalla SEFRI *Swiss Mobility*, assieme ai Cantoni Lucerna e Vaud, ha partecipato nel 2021 ai lavori di costruzione del programma NABB; il transfer di conoscenze ed esperienze del progetto pilota *Swiss Mobility* è stato apprezzato da Movetia, che ne ha ripreso alcune idee per il nuovo programma NABB, in particolare i contributi per la preparazione linguistica. I contributi per un corso di lingua preparatorio all'esperienza di scambio nella formazione professionale, previsti dal nuovo programma NABB, permettono ai/alle giovani partecipanti/e di avere una base linguistica per comunicare con i colleghi ed eseguire le consegne pratiche in un'altra lingua nazionale. In tante professioni non è previsto l'insegnamento di una lingua nazionale e questa misura è

| | |
|---|--|
| | <p>necessaria, considerando anche che l'insegnamento della lingua italiana in Svizzera è poco presente nella formazione professionale, tranne nei Grigioni. Nella maggioranza dei casi, gli scambi del programma NABB verso il Ticino non sarebbero realizzabili senza un'offerta di corsi di italiano.</p> |
| <p>Art. 11 Conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti</p> | <p>La revisione di per sé riguarda solo un aspetto stilistico nella formulazione della versione in tedesco dell'art. 11 e non riguarda invece i contenuti dell'articolo, che restano immutati. È tuttavia condivisibile il parere espresso dal Forum Helveticum di appoggiarsi al concetto di insegnamento della lingua e cultura d'origine (LCO) anche per l'italiano e il romancio (di per sé lingue 'immigrate' fuori dei rispettivi territori) e la proposta di trovare delle formule per sostenere i corsi LCO. In effetti nel caso dell'italiano essi sono attualmente finanziati dalla Repubblica italiana (i Cantoni svizzeri mettono a disposizione gli spazi). Se l'attuale formulazione dell'art. 11 di per sé non esclude la possibilità di sostenere corsi LCO anche per le lingue nazionali, va segnalato che attualmente la prassi sembra non includere le lingue nazionali non territoriali nel concetto di alloglotti. Andrebbe pertanto valutato se è opportuno chiedere che l'articolo e in particolare il concetto di alloglotti sia applicato in modo inclusivo, tenendo conto di tutte le lingue diverse dalla lingua locale ufficiale (quindi considerando anche l'italiano e il romancio assieme a tutte le altre lingue dell'immigrazione).</p> |
| <p>Art. 14 Sostegno a organizzazioni e istituzioni</p> <p>² Le organizzazioni e le istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:</p> <p>a. essere attive <u>in almeno due regioni linguistiche</u>;</p> <p>b. non perseguire uno scopo lucrativo;</p> <p>c. esercitare da <u>almeno tre anni</u> attività di sensibilizzazione o creazione di reti ai sensi del capoverso 1.</p> | <p>Preliminarmente osserviamo che, nell'ottica della promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche, la focalizzazione su due aspetti principali (sensibilizzazione al plurilinguismo e creazione di reti) ci sembra positiva.</p> <p>Le nostre osservazioni vertono sul cpv. 2, che stabilisce le condizioni che organizzazioni e istituzioni devono rispettare per ottenere un sostegno.</p> <p>La lett. a. si basa sul principio della territorialità linguistica ed estende (rispetto alla versione attuale) a due regioni l'area di attività dell'organizzazione/istituzione. Questo criterio potrebbe produrre una concentrazione di sostegni destinati alla comprensione tra francofoni e germanofoni. Inoltre esso vincola il concetto di comunità linguistica a quello di</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>comunità territoriale; tale condizione, a nostro parere, non tiene conto sufficientemente della presenza extraterritoriale (fuori dei rispettivi territori tradizionali) delle lingue e del diffuso plurilinguismo individuale, quindi di una comunità unita dalla lingua più che dal territorio di residenza. Pertanto proponiamo di aggiungere alla lett. a. un secondo criterio (sottolin.): <u>“essere attive in almeno due regioni linguistiche o contribuire alla promozione di una lingua nazionale anche fuori dal suo territorio tradizionale”</u>.</p> <p>La lett. c. andrebbe a favore del consolidamento di realtà già avviate, ma escluderebbe le nuove organizzazioni dalla possibilità di chiedere un sostegno. Ci sembra preferibile basare la valutazione sui contenuti e gli obiettivi piuttosto che sulla durata di vita pregressa dell'organizzazione, tanto più che le fasi costitutive e iniziali sono spesso quelle che più necessitano di incentivi. Pertanto proponiamo di stralciare la lett. c.</p> |
| <p>Art. 22 Misure generali nel Cantone Ticino (art. 22 cpv. 1 lett. a e c LLing)</p> <p>Per salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino al fine di sostenere misure cantonali nei seguenti settori:</p> <p>a. programmi e progetti <u>nell'ambito della politica delle lingue e delle scienze linguistiche;</u></p> <p>b. <u>pubblicazioni di particolare rilievo per la promozione della lingua e cultura italiana;</u></p> <p>c. <u>manifestazioni e progetti per la promozione della lingua e cultura italiana;</u></p> <p>d. <u>progetti di terzi concernenti la promozione del plurilinguismo e la salvaguardia e promozione dell'identità linguistico-culturale.</u></p> | <p>Alla nuova lett. a. sono state accorpate le lett. a. e b. previste dall'ordinanza attualmente in vigore (il sostegno di programmi e progetti di ricerca in ambito scientifico, rispettivamente il sostegno di programmi e progetti nell'ambito della politica linguistica e culturale), che hanno portata indipendente l'una dall'altra. La proposta di modifica restringe l'ambito dei programmi e progetti di ricerca sostenibili: non si considera più un generico/ampio “ambito scientifico” (lett. a. attuale) e non è più menzionato l'ambito della politica culturale (lett. b. attuale), ma si considera unicamente l'ambito della politica delle lingue e delle scienze linguistiche. Desideriamo porre l'accento su questo punto, poiché ci sembra problematico. Il restringimento del perimetro sarebbe legato a ragioni giuridiche (ordinanza basata sulla Legge sulle lingue, mentre la cultura ha un'altra legge di riferimento); tuttavia va considerato che lingua e cultura sono intimamente legate tra loro, quasi inscindibili, e che l'esclusione di tutte le ricerche che esulano dal perimetro strettamente linguistico o di politica delle lingue risulta molto penalizzante e inutilmente rigida.</p> <p>Nella formulazione della lett. b. attualmente in consultazione (“pubblicazioni di particolare rilievo per la promozione della lingua e cultura italiana”) l'inclusione della ‘traduzione’ non ci sembra</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>sufficientemente esplicita. Per es. tradurre un saggio di storia svizzera dal tedesco in italiano, più che un'operazione di "promozione della lingua e cultura italiana", è da considerare un'operazione di sostegno allo sviluppo culturale degli italofoeni. La formula dell'attuale art. 25 ("sviluppo dell'identità culturale del Cantone") ci sembra più aperta e inclusiva. Segnaliamo che nel rapporto esplicativo, quanto all'abrogazione dell'art. 25, si indica che "L'oggetto della promozione appartiene dal punto di vista sistemico all'articolo 22, che lo include già al capoverso 2"; l'art. 222 ha tuttavia un solo capoverso, per cui il riferimento è probabilmente al cpv. 1 lett. b. Per rendere più sistemica ed esplicita l'integrazione dell'art. 25 (e quindi l'aspetto 'traduzione') nell'art. 22, proponiamo una modifica della lettera come segue:</p> <p><u>b. pubblicazioni o traduzioni di particolare rilievo per la promozione della lingua e cultura italiana o per lo sviluppo dell'identità culturale del cantone.</u></p> <p>In questa risposta limitiamo le nostre osservazioni sul tema della traduzione al commento dell'art. 22 lett. b., tenendo conto dell'oggetto della consultazione. Il tema della traduzione non riguarda però solo il Cantone Ticino, ma è di interesse nazionale e risponde alle finalità della comprensione tra le comunità linguistiche. In questo senso varrebbe la pena di inserire un complemento all'art. 16 Oling per garantire il finanziamento di traduzioni da/verso tutte le lingue nazionali di opere di saggistica di vario genere.</p> |
| <p>Art. 23 Sostegno a organizzazioni e istituzioni (art. 22 cpv. 1 lett. b Lling)</p> <p>¹ Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere attività <u>sovraregionali</u> di organizzazioni e istituzioni, segnatamente per:</p> <p>a. progetti di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale;</p> <p>b. misure di promozione della creazione letteraria e culturale;</p> <p>c. l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni di rilevanza culturale e linguistica <u>per il Cantone</u>.</p> <p>² <u>Al Cantone Ticino sono inoltre concessi</u></p> | <p>L'accezione del concetto 'sovraregionale' di cui al cpv. 1 si presta ad ambiguità, in particolare se messa in relazione con il titolo della sezione 5 dell'OLing. Non è infatti del tutto chiara la sua portata, cioè se la sovraregionalità va intesa come "più ampia del solo contesto locale" oppure come "che va oltre la regione linguistica". Siccome nel rapporto esplicativo si evidenzia un'analogia con l'art. 19 relativo ai Grigioni e si spiega che l'art. 23 è riferito alla promozione "dell'italiano <u>nel</u> Cantone", non possiamo non segnalare la differenza data dal fatto che il Canton Grigioni è trilingue mentre il Ticino è monolingue. Nel caso dei Grigioni, 'sovraregionale' può essere inteso anche nel senso di "all'interno del Cantone/oltre la regione linguistica romanciofona o italofoena"; per contro, per il Canton Ticino (visto che il titolo della</p> |

RG n. 1534 del 30 marzo 2022

aiuti finanziari per sostenere l'attività dell'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.

³ Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell'organizzazione o dell'istituzione.


sezione 5 è "Salvaguardia e promozione della lingua e cultura italiana nel Cantone Ticino", il concetto di 'sovraregionale' non può comprendere un intervento fuori della regione linguistica. In questo senso l'uso di 'sovraregionale' non può essere analogo a quello riferito ai Grigioni nel quadro dell'art. 19.

L'unico margine affinché il Ticino possa agire fuori del territorio linguistico italofono sta nell'ambiguità della formulazione "manifestazioni di rilevanza per il Canton Ticino" (cpv. 1 lett. c.), che non esclude che queste manifestazioni si svolgano fuori del territorio italofono ticinese quando siano rilevanti per la salvaguardia e promozione dell'italiano. Per questo l'accezione di 'sovraregionale', abbinata al concetto di 'rilevanza', può risultare a favore della promozione dell'italiano, senza tuttavia limitare la stessa necessariamente al suo territorio.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Divisione della scuola (decs-ds@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet